

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2164

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL

CONSIGLIO REGIONALE DELL'EMILIA-ROMAGNA

Misure per la promozione dei contratti di solidarietà espansiva e
utilizzo del reddito di cittadinanza

Presentata il 10 ottobre 2019

ONOREVOLI DEPUTATI! — Questa proposta di legge è, ai sensi dell'articolo 121, secondo comma, della Costituzione, presentata al Parlamento dalla regione Emilia-Romagna. Questo è un fatto molto qualificante, perché l'Emilia-Romagna è una regione che ha sempre avuto un alto tasso di attività e di laboriosità e nella quale la contrattazione collettiva aziendale — che è lo strumento con cui si deve realizzare l'obiettivo di questa proposta di legge, che è la riduzione, l'abolizione, se si può, della disoccupazione giovanile, tramite la riduzione dell'orario di lavoro dei lavoratori già occupati — si avvale, per l'appunto, come strumento fondamentale, di contratti collettivi aziendali. Una proposta di legge sicuramente molto ambiziosa, ma che riposa su un concetto molto semplice, molto evidente e su un meccanismo che proprio per la sua semplicità dovrebbe sicuramente funzionare.

Di che cosa si tratta? Si tratta di congiungere tra loro due istituti apparentemente lontani: la riduzione dell'orario settimanale di lavoro, che è un'aspirazione di moltissimi lavoratori, in particolare di molte lavoratrici, cioè la settimana di quattro giorni invece della settimana attuale di cinque giorni; dall'altra parte, il reddito di cittadinanza. Due cose che sembra abbiano poco a che fare, perché la seconda è una misura anti-povertà che è stata criticata molte volte proprio perché poco proattiva, perché non porta a un impiego produttivo di colui che riceve il reddito di cittadinanza per le sue condizioni economiche. Il giovane, povero disoccupato, con il reddito di cittadinanza forse sopravvive — si è detto che sopravvive — ma non trova lavoro. Invece questa proposta di legge gli trova lavoro. Come? In maniera molto semplice: destinando quei soldi già spesi, già stanziati

per il reddito di cittadinanza allo scopo di compensare quattro lavoratori già occupati che rinunziano volontariamente e anche con gioia, probabilmente, a una giornata di lavoro. Hanno un giorno libero in più nella settimana. In questo modo, creano materialmente immediatamente il posto di lavoro per il disoccupato.

In fondo, si tratta soltanto di una questione di contabilità generale. Lo Stato spenderà sempre di meno in questa visuale per il reddito di cittadinanza, perché quei destinatari troveranno lavoro. Spenderà di più, ovviamente, per compensare con un *bonus* fiscale i lavoratori che accettano di ridurre l'orario di lavoro, ma non possono permettersi una riduzione parallela del salario.

Si riportano alcuni esempi materiali aritmetici, ma chiari. Se guardiamo i contratti collettivi e le tariffe salariali ci accorgiamo che nelle fasce centrali troviamo salari di circa 1.600 euro mensili, al lordo, che equivalgono a 1.300 euro al netto. Ridurre di una giornata l'orario lavorativo significa anche ridurre del 20 per cento questo salario, portandolo quindi a 1.040 euro mensili, troppo pochi. Quindi, ben pochi lavoratori accetterebbero una riduzione così secca dell'orario, ma anche del salario.

Il problema è ridurre l'orario senza ridurre il salario. Si può fare? Certamente si può fare se utilizziamo a questo scopo i fondi già stanziati per il reddito di cittadinanza. Ragioniamo un poco. Quel lavoratore perde, nell'esempio fatto, 260 euro al mese, ma i 780 euro che sarebbero andati al reddito di cittadinanza per quel lavoratore diviso 4 danno 195 euro. Ecco che quella perdita è già coperta attraverso una riduzione fiscale per il 75 per cento.

Due anni fa il relatore di questa proposta di legge ha fatto fare una complicata e anche piuttosto costosa indagine demoscopica in Emilia che ha dimostrato che con una compensazione del 60 per cento la maggioranza assoluta dei lavoratori accetterebbe e chiederebbe di avere una riduzione dell'orario di lavoro. Questa riduzione dell'orario di lavoro chiaramente è lo strumento attraverso il quale si può dare il lavoro al disoccupato.

La cosa da comprendere bene è che questa è una misura redistributiva, non vuole essere niente di più che una misura redistributiva, però dobbiamo essere sinceri con noi stessi. Certo, occupazione nuova se ne può creare con l'investimento, ma se la crescita complessiva è dello 0,1 per cento non avremo in realtà il riassorbimento della disoccupazione. Occorre avere una redistribuzione sia per migliorare la produttività sia per ringiovanire gli organici sia, soprattutto, per dare finalmente una prospettiva di vita ai giovani disoccupati e anche per migliorare il tenore di vita e il rapporto fra il tempo dedicato al lavoro e quello dedicato alla vita privata e alla famiglia dei lavoratori già occupati e soprattutto delle lavoratrici.

La misura è, tutto sommato, molto semplice. Chi è che dovrà fare da demiurgo? Dovrà fare da demiurgo, evidentemente, chi ha questo compito, cioè coloro che fanno i contratti aziendali, le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori e anche, si prevede, le regioni. Anche le regioni devono promuovere, nei loro piani del lavoro, questo tipo di accordi di riduzione d'orario, con assunzione di lavoratori disoccupati destinatari di reddito di cittadinanza, perché quello che si sarebbe speso per il reddito di cittadinanza, e non si spende più perché hanno trovato lavoro, serve per creare loro spazio attraverso la riduzione dell'orario di lavoro.

Perché una proposta di legge alle Camere? Perché ovviamente è necessario modificare il testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, in quanto chi riduce l'orario come viene compensato? Viene compensato automaticamente attraverso un *bonus*, una deduzione fiscale di 200 euro mensili, che coprono in buona parte i 260 euro di perdita salariale di cui si parlava.

C'è ancora da completare qualcosa? Forse sì. È meglio arrivare al 100 per cento, se si può, per essere assolutamente sicuri, perché quanti più lavoratori chiederanno la riduzione di orario tanti più giovani potranno essere immessi al lavoro. Quindi,

vi è anche un secondo strumento, un po' discusso a dire la verità dal punto di vista politico e sindacale, ma importante, che può essere utilizzato al fine di migliorare e completare la compensazione per chi riduce l'orario di lavoro ed è il cosiddetto «*welfare* aziendale». Per chi non lo sapesse, si ricorda brevissimamente il concetto. Il *welfare* aziendale è un beneficio di vario tipo (servizi, beni) dato al lavoratore dall'azienda che non costituisce reddito imponibile ai fini fiscali. Per converso, però, questa è una spesa per il lavoro deducibile dal datore di lavoro. Ecco perché il reddito aziendale è una molla molto potente di *welfare* aziendale, perché per il lavoratore è come se fossero soldi, è come se fosse salario, ma non si pagano su di esso le tasse, e per il datore di lavoro, comunque, può essere scalato dal suo reddito d'impresa.

Quei 50 o 60 euro che mancano possono facilmente essere coperti con strumenti di *welfare* aziendale. Anche qui, però, occorre una modifica al TUIR, esattamente all'articolo 51 (l'altra modifica è all'articolo 13), laddove, nell'elenco dei beni e servizi oggetto di *welfare* aziendale, andrebbero aggiunti, per l'appunto, titoli rappresentativi o *voucher* di beni o di servizi, ottenuti e riservati ai lavoratori che hanno ridotto l'orario di lavoro, nel quadro di un accordo sindacale di solidarietà espansiva, cioè di riduzione dell'orario da una parte e di assunzione dall'altra.

Questo è il meccanismo fondamentale molto semplice, che presuppone soltanto una cosa: un attivismo da parte dei mediatori sociali, dei sindacati, dei datori di lavoro, dei lavoratori, degli enti pubblici e della regione.

In particolare, di cosa si tratterà? Si tratterà fondamentalmente di mettere insieme un'anagrafe di coloro che sono disponibili a una riduzione del loro orario di lavoro e di coloro che col reddito di cittadinanza non hanno lavoro e lo vogliono ottenere.

Quali numeri stiamo muovendo? Stiamo muovendo dei grandi numeri. Si ricorda rapidissimamente che in Italia ci sono 23 milioni di attivi, ma c'è il 10 per cento di

disoccupazione, che significa 2,3 milioni di disoccupati; poi ci sono gli inattivi che non conosciamo, dei quali un terzo sono giovani. C'è quindi una platea di almeno 800.000 giovani disoccupati, un numero enorme, che vivono ai margini della società, e ai quali bisognerà trovare lavoro.

Ma c'è questa possibilità? C'è, perché proprio per il meccanismo esposto basterebbe che 3 milioni di lavoratori accettassero di ridurre l'orario e sicuramente sarebbero ben lieti di farlo.

A questo proposito, si ricorda che gli orari di lavoro in Italia sono fermi da cinquant'anni. L'ultima riduzione seria ci fu nel 1973, quando passammo alla settimana corta, cioè al sabato libero. In quell'occasione, si crearono un milione di nuovi posti di lavoro. Questo effetto è perfettamente replicabile passando dalle cinque alle quattro giornate di lavoro.

Gli articoli della presente proposta di legge sono soltanto cinque. Hanno, alle volte, un sapore un po' tecnico nel leggerli. Semplicemente, indicano le norme da cambiare, due in tutto, del TUIR.

Vi è da dire anche che questa materia è estendibile, al di là del mondo delle imprese, anche alle pubbliche amministrazioni, con qualche prudenza per non violare l'articolo 97 della Costituzione. Anzi, il lavoro burocratico della pubblica amministrazione in qualche maniera è un lavoro facilmente divisibile. Sicuramente si potrà, anche qui, avere questo effetto di riduzione dell'orario da una parte e di aumento dell'occupazione dall'altra.

Quella che presentiamo è una proposta di legge che provoca uno *shock* nel settore dell'occupazione, qualcosa che si può fare qui e subito e senza spese ulteriori. Questa è una cosa importante. La spesa grande è stata già fatta quando si sono stanziati i fondi per il reddito di cittadinanza. Sono gli stessi fondi. I datori di lavoro hanno solo da guadagnare da questa proposta di legge, lo si vuole sottolineare. Le ore lavorate, quindi da pagare, non cambiano perché si riducono gli orari da una parte e ci sono nuove assunzioni proporzionali dall'altra, ma i nuovi assunti, se verranno assunti, come si ritiene che debba avvenire,

a scopi formativi, con contratto di apprendistato, costeranno di meno. Per tre anni, infatti, il rapporto di apprendistato è esente da contribuzione sociale, che è piuttosto pesante perché sfiora il 40 per cento del salario.

In più, i datori di lavoro avranno un grandissimo vantaggio, di poter fare dei cicli formativi assumendo, nell'ambito dei contratti, dei giovani con contratti di apprendistato, che potranno ringiovanire gli organici e insieme anche qualificarli.

In definitiva, quello che si spera di ottenere è questo: le condizioni per far scattare un circolo virtuoso.

Una volta modificate le due norme del TUIR, la prima soprattutto, introducendo una riduzione fiscale in favore di chi riduce l'orario nell'ambito di un contratto di solidarietà espansiva per l'assunzione di giovani in possesso o destinatari di reddito di cittadinanza, c'è soltanto da aspettare che la gente ne prenda atto, perché si è più che convinti che quando i lavoratori e le lavo-

ratrici sapranno che possono avere un giorno libero in più alla settimana senza rimetterci il salario, senza avere perdite salariali, tutti lo vorranno. Saranno loro a correre dietro a padroni, sindacati ed enti pubblici.

A quel punto, automaticamente e sicuramente si creerà lavoro per i disoccupati che la legge attuale sul reddito di cittadinanza, invece, ci si permetta di dirlo, non crea nonostante rechi delle misure occupazionali, prevedendo addirittura che chi assume uno di quei giovani possa beneficiare, come datore di lavoro, di uno sgravio contributivo di importo analogo a quello del reddito di cittadinanza.

In ogni caso si tratta di posti di lavoro in più, di un aumento delle ore lavorative che non è detto sia sempre necessario.

Quello che si propone invece è una misura redistributiva che non comporta un aumento delle ore lavorative.

Naturalmente si spera che la presente proposta di legge sia al più presto approvata dalle Camere.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

La legge n. 196 del 2009, articolo 17, richiede di corredare i disegni di legge alle Camere d'iniziativa regionale di una relazione tecnica, predisposta dai proponenti, sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture.

La proposta di legge in oggetto non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato e non necessita, quindi, di una norma finanziaria, così come evidenziato dalla presente relazione tecnica.

Come previsto al comma 1 dell'articolo 1 della proposta di legge, destinatari dell'iniziativa sono giovani occupati e inoccupati, di età inferiore a trentacinque anni riconosciuti destinatari del reddito di cittadinanza. Nello specifico si prevede di destinare un importo equivalente a quello del reddito di cittadinanza – che quel disoccupato o inoccupato avrebbe percepito – a quattro lavoratori, già occupati, che volontariamente accettino di ridurre la loro settimana lavorativa da cinque a quattro giornate, aprendo così uno spazio per l'assunzione di quel disoccupato o inoccupato e guadagnando per sé un giorno libero in più alla settimana. L'importo che sarebbe stato destinato all'erogazione di un singolo reddito di cittadinanza viene quindi destinato a compensare quei quattro lavoratori «riducenti orario» della propria perdita salariale (di un quinto) conseguente alla riduzione dell'orario lavorativo da cinque a quattro giorni settimanali.

Lo strumento negoziale da usare per questa operazione è il contratto di solidarietà espansiva, previsto dall'articolo 41 del decreto legislativo n. 148 del 2015, che è un accordo sindacale aziendale.

L'impatto sul bilancio dello Stato è quindi neutro in quanto si va a integrare l'attuale regolamentazione del reddito di cittadinanza prevedendo che, nei casi di applicazione dei contratti di solidarietà espansiva, quanto sarebbe spettato al percettore a titolo di reddito di cittadinanza viene destinato a coprire gli oneri necessari per garantire ai «riducenti orario» il parziale ristoro della riduzione della loro retribuzione.

Segue l'esame dell'articolato.

Articoli 1 e 2.

Gli articoli in oggetto precisano che l'agevolazione viene circoscritta a giovani privi di un lavoro in stato di indigenza e, dunque, destinatari del reddito di cittadinanza.

In caso di assunzione di tali soggetti da parte di aziende nell'ambito di applicazione di contratti di solidarietà espansivi, garantendo la ricostituzione del monte ora lavorato, si prevede che venga garantita una compensazione economica in favore dei lavoratori che hanno aderito a una riduzione di orario non inferiore al 75 per cento della relativa perdita retributiva.

L'agevolazione è quindi circoscritta ai soli casi in cui il bilancio dello Stato ha già previsto risorse per finanziare il reddito di cittadi-

nanza e, pertanto, non occorrono risorse aggiuntive per il bilancio dello Stato stesso, venendo a cessare l'erogazione del reddito di cittadinanza dal momento dell'assunzione.

Articolo 3.

L'articolo dettaglia le modalità tecniche di attuazione della misura, prevedendo che la compensazione economica non inferiore al 75 per cento della perdita retributiva avvenga, almeno nella sua parte principale, mediante una detrazione di imposta annua pari a 2.600 euro. Da un punto di vista economico-finanziario, per valutare l'impatto sul bilancio dello Stato è di centrale importanza la stima della perdita salariale da compensare ai lavoratori accettanti la riduzione dell'orario settimanale.

Detta perdita è pari a un quinto del salario visto che l'orario viene ridotto da cinque a quattro giornate e si assume l'ipotesi di applicarla a un salario medio minimo che, stando ai principali contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL), è di circa 1.300 euro mensili netti, ovvero circa 1.600 euro lordi, importi i quali, dedotto un quinto, si ridurrebbero quindi a euro 1.040 netti.

Si parla di importi previsti per le fasce centrali, operaie e impiegatizie, degli inquadramenti in qualifiche che contemplano, però, anche qualifiche più basse e più alte con i relativi importi che, tuttavia, ben raramente superano euro 2.000 mensili e comunque si tratta di casi che interesseranno solo marginalmente l'iniziativa in oggetto, come argomentato in seguito.

Assumendo, quindi, un importo medio di riferimento di euro 1.300 netti, la perdita di potere di acquisto da ripianare o da compensare dopo la riduzione di orario sarebbe di euro 260 netti mensili (euro $1.300/5$ =euro 260) da realizzare mediante una detrazione di imposta, da aggiungere a quelle già elencate agli articoli 13 e seguenti del TUIR, di 200 euro mensili finanziata dal reddito di cittadinanza che non viene più erogato in ragione dell'assunzione (reddito di cittadinanza quantificato in euro 780).

In questo modo, il lavoratore «recupera» euro 200 (arrotondamento di euro $780/4$ =euro 195) sui 260 che ha perso (sempre su un salario netto di euro 1.300 mensili) perché il netto corrisposto in busta-paga risalirebbe da euro 1.040 a euro 1.240, ossia euro 60 in meno rispetto al salario (euro 1.300) precedente la riduzione di orario, con una perdita salariale complessiva del 4,6 per cento.

Oltre alla citata detrazione di imposta la cui copertura finanziaria è garantita nell'ambito delle risorse già stanziata in bilancio con il reddito di cittadinanza, si prevede un'ulteriore misura per i percettori di uno stipendio netto superiore, ad esempio fino a euro 2.000 mensili netti, per i quali la riduzione sarebbe più penalizzante: su uno stipendio netto di euro 2.000 la riduzione stipendiale mensile sarebbe, infatti, di euro 400, compensata solo per metà (euro 200) dalla detrazione di imposta.

Sopra i 2.000 euro di stipendio netto le cose peggiorerebbero ancora, ma si stima che per questi livelli superiori (impiegati di alto concetto e quadri) la misura non troverà applicazione trattandosi, per

lo più, di soggetti « in carriera », non interessati ad avere maggior tempo libero.

Le misure aggiuntive (lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 3) non comportano oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato in quanto sono a carico del datore di lavoro, incentivato a riconoscerle in quanto con il contratto aziendale di solidarietà espansiva lo stesso consegue un vantaggio economico-finanziario in termini di diminuzione del costo del lavoro. La quantità delle ore complessivamente lavorate non cambierebbe, perché la riduzione di orario dei lavoratori che la accettano sarebbe riequilibrata dalle ore lavorate dei nuovi assunti, ma questi ultimi all'impresa costerebbero di meno, perché sui loro salari non andrebbero pagati contributi previdenziali (ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo n. 148 del 2015 o ai sensi della normativa sull'apprendistato), e inoltre subirebbero la temporanea decurtazione retributiva prevista dal CCNL sotto la denominazione di « salario di ingresso ». Il vantaggio economico del datore di lavoro è nell'ordine di euro 300/400 mensili per ogni nuovo lavoratore assunto ed è plausibile destinare almeno la metà di tale risorsa ad aumentare la compensazione per i « riducenti orario »: si tratterebbe, in pratica, di un beneficio aggiuntivo di circa euro 50 *pro capite* (euro 200/4=euro 50) che, aggiunti alla detrazione di imposta, colmerebbero la perdita stipendiale da riduzione di orario per i percettori di un salario netto di euro 1.300.

Questo beneficio aggiuntivo può essere inquadrato giuridicamente come una forma di *welfare* aziendale da aggiungere, normativamente, a quelle già previste ed elencate dall'articolo 51, comma 2, lettera *i*), del TUIR. Questa misura incentivante aggiuntiva di *welfare* aziendale potrebbe così, ad esempio, assumere la forma di « voucher » ovvero di « buoni acquisto » (ora consentiti dall'articolo 51, comma 3-*bis*, del TUIR) presso catene convenzionate della grande distribuzione con un valore, cadauno, di euro 50 per i lavoratori percettori di salario netto fino a euro 1.300 e con due « tagli » superiori di euro 100 e di euro 150 per stipendi netti rispettivamente fino a euro 1.800 e fino a euro 2.000, allo scopo di coinvolgere, se lo vogliono, nella riduzione di orario anche lavoratori di più alta qualifica. Con riferimento al contributo regionale (lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 3) si rimanda alle considerazioni relative all'articolo 4.

Articolo 4.

L'articolo 4 delinea il ruolo delle regioni prevedendo per loro, oltre a funzioni di promozione e collaborazione con le parti interessate, la possibilità di erogare un contributo « fino ad assorbimento delle risorse stanziare per questa finalità ». Si tratta, quindi, di stanziamenti che non riguardano il bilancio dello Stato ma direttamente quelli delle singole regioni, peraltro chiamate a contribuire nel limite di quanto previsto, su base volontaria, nei rispettivi bilanci.

Articolo 5.

L'articolo 5 è privo di oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e regola l'applicabilità della legge ai dipendenti delle pubbliche

amministrazioni e degli enti pubblici non economici. Si prevede la possibilità, per i dipendenti pubblici, di ottenere la riduzione di una giornata della loro settimana lavorativa in concomitanza e subordinatamente all'assunzione di disoccupati titolari o destinatari del reddito di cittadinanza vincitori di posti messi a concorso. Anche in questa fattispecie, quindi, da un punto di vista finanziario si fa riferimento alle risorse già stanziare per il reddito di cittadinanza.

PROPOSTA DI LEGGE
D'INIZIATIVA REGIONALE

Art. 1.

*(Contratti di solidarietà espansiva
per titolari del reddito di cittadinanza)*

1. Allo scopo di realizzare uno stabile inserimento lavorativo di giovani disoccupati o inoccupati, di età inferiore a trentacinque anni e riconosciuti destinatari del reddito di cittadinanza, nonché di migliorare per tutti i lavoratori il rapporto tra tempo di vita e tempo di lavoro, sono adottate le misure di incentivazione previste dalla presente legge per la stipulazione di contratti collettivi aziendali di solidarietà espansiva che prevedano:

a) la riduzione della settimana lavorativa da cinque a quattro giornate, con adesione volontaria da parte dei singoli lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato;

b) l'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato o con contratto di apprendistato di giovani di età fino a trentacinque anni, disoccupati o inoccupati, titolari del reddito di cittadinanza, con ricostituzione del monte ore lavorato precedente la riduzione di orario;

c) una compensazione economica in favore dei lavoratori che hanno aderito alla riduzione di orario, non inferiore al 75 per cento della relativa perdita retributiva.

Art. 2.

*(Stipulazione dei contratti di solidarietà
espansiva)*

1. I contratti aziendali di solidarietà espansiva di cui all'articolo 1 della presente legge sono stipulati dai soggetti di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, con l'assistenza delle organizzazioni sindacali di categoria in ap-

plicazione di eventuali accordi quadro regionali. Il singolo lavoratore è libero di non aderire alla riduzione di orario e alla relativa regolamentazione del contratto di solidarietà espansiva, anche se iscritto alle associazioni sindacali stipulanti.

Art. 3.

(Compensazione economica per la riduzione di orario)

1. La compensazione economica non inferiore al 75 per cento della perdita retributiva derivante dalla riduzione di orario è realizzata mediante:

a) il riconoscimento di una detrazione d'imposta pari a euro 2.600 annui da applicare mensilmente ad ogni lavoratore che abbia accettato di ridurre il suo orario di lavoro settimanale da cinque a quattro giornate;

b) l'erogazione ai lavoratori di cui alla lettera a) del presente comma di un ammontare concordato di *voucher* o di titoli rappresentativi da utilizzare per l'acquisto di beni o servizi non costituenti reddito da lavoro, ai sensi dell'articolo 51, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

c) gli specifici contributi regionali di cui all'articolo 4.

2. Allo scopo di realizzare la misura compensativa prevista dall'articolo 13, comma 1, lettera a), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1-bis del medesimo articolo 13 è inserito il seguente:

« 1-ter. Spetta, altresì, una detrazione di imposta lorda di 2.600 euro annui da applicare ai lavoratori dipendenti di imprese private, enti pubblici economici e società partecipate pubbliche che abbiano volontariamente ridotto l'orario settimanale da cinque a quattro giornate, in applicazione di accordi sindacali di solidarietà espansiva

diretti all'assunzione di disoccupati titolari o destinatari di reddito di cittadinanza ».

3. Allo scopo di realizzare la misura compensativa di cui al comma 1, lettera *b*), del presente articolo, dopo la lettera *f-quater*) del comma 2 dell'articolo 51 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è inserita la seguente:

«*f-quinquies*) il valore nominale dei documenti di legittimazione o dei *voucher* corrisposti in aggiunta o in sostituzione di una parte di retribuzione non superiore a un terzo dello stipendio lordo ai lavoratori che abbiano volontariamente ridotto l'orario settimanale da cinque a quattro giornate, in applicazione di accordi sindacali di solidarietà espansiva diretti all'assunzione di disoccupati titolari o destinatari di reddito di cittadinanza; ».

Art. 4.

(Ruolo della regione)

1. La regione:

a) promuove la conclusione dei contratti di solidarietà espansiva di cui all'articolo 1, d'intesa con le organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori e dei datori di lavoro, nonché di accordi quadro regionali e può partecipare alla loro negoziazione e stipulazione;

b) collabora alla messa a punto delle misure di compensazione economica di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), favorendo l'acquisto presso i fornitori dell'insieme di beni e di servizi;

c) eroga, fino ad assorbimento delle risorse stanziato per tale finalità, alle imprese stipulanti i contratti di solidarietà espansiva di cui all'articolo 1, un contributo mensile di euro 10 per ogni lavoratore che abbia aderito alla riduzione di orario, aumentato a euro 20 ove il lavoratore percepisse, prima della riduzione di orario, un salario superiore a euro 1.800 netti.

Art. 5.

*(Applicabilità alle pubbliche
amministrazioni)*

1. Allo scopo di rendere applicabili le disposizioni di cui alla presente legge, in quanto compatibili, ai dipendenti di pubbliche amministrazioni e di enti pubblici non economici, si prevede che:

a) i dipendenti pubblici, i quali possono accedere, ai sensi della vigente legislazione, all'istituto del *part-time* verticale, hanno altresì il diritto di richiedere e di ottenere la riduzione di una giornata della loro settimana lavorativa, in concomitanza e subordinatamente all'assunzione, con le modalità previste dalla lettera *b)*, dei disoccupati titolari o destinatari del reddito di cittadinanza;

b) le pubbliche amministrazioni possono riservare, per il triennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, una percentuale non superiore al 30 per cento dei posti messi a concorso a disoccupati titolari o destinatari del reddito di cittadinanza;

c) l'assunzione in servizio di cui alla lettera *b)* è condizionata dalla presentazione, in misura proporzionale, di domande di riduzione di orario da parte dei dipendenti di cui alla lettera *a)*, in modo da assicurare l'invarianza del monte ore lavorate;

d) qualora le richieste di riduzione di orario siano insufficienti, le assunzioni possono avere luogo nel caso di presentazione di ulteriori richieste nei dodici mesi successivi;

e) i profili applicativi delle disposizioni delle lettere *a)*, *c)* e *d)* sono oggetto di contrattazione decentrata.

